

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona (CH), Via del Porto ANCONA, VIA VANONI N. 4

N. 00-2A del registro
Concessioni - Anno 2020

N. 1644 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla Cooperativa Pescatori Motopescherecci Soc. Coop. C.F./P.IVA 00094550423, con sede legale in Ancona (AN), Via Vanoni n. 4, prot. n. ARR-6580 in data 02.08.2018, e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-007506 in data 30/06/2020 ;
Vista la pubblicazione della domanda in data 10.08.2018 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, prot. n. ru 26519 in data 06.09.2018;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ancona, cronologico 6758, in data 06.09.2018;
Vista la nota prot. n. 10890 in data 05.04.2019 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-2772 in data 05.04.2019;
Vista la nota prot. n.22569/RU in data 17 giugno 2020 dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-007339 in data 25/06/2020 ;
Vista la delibera n. 13 in data 19.06.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 26.02.2020 PR_ANUTG_Ingresso_0010442_20200129 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate, prot.n.59323 del 2/10/2019, acquisita al prot.n.ARR-009933 del 16/10/2019, visto l'art.103, comma 2 del D.L.17 marzo 2020 n.18 convertito dalla L.24 aprile 2020 n.27, ai sensi del quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 3.857,10, in data 18.12.2019, richiesto con atto di accertamento n. 00-247/19 in data 07.10.2019;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 9.477,65, in data 18.12.2019, richiesto con atto di accertamento n. 00-248/19 in data 07.10.2019;
Vista la nota prot. n. PAR-003737 in data 28/05/2020 con cui è stata accertata la rettifica della superficie dell'area demaniale di complessivi mq. 6.570,00 rispetto ai mq. 7.000,00 originariamente richiesti, con rideterminazione del canone demaniale;
Vista la polizza fidejussoria n. 1/2518/96/166192703 dell'importo di € 20.000,00 emessa in data 25.10.2019 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n. 1/2518/65/166079903/3 emessa in data 31.10.2019 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona, per un importo assicurato RCT-RCO di € 3.000.000,00 unico;
Vista la polizza n. 1/2518/44/166087152/6 emessa in data 7/07/2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona, per l'importo totale di € 5.015.000,00 di cui € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
a Cooperativa Pescatori Motopescherecci Soc. Coop.

codice fiscale 00094550423

ANCONA, addì

06 AGO. 2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

IL CONCESSIONARIO

COOPERATIVA
PESCATORI MOTOPESCHERECCI
Via E. Vanoni, 4
60125 ANCONA
Cod. Fisc. e Part. IVA 00094550423

COOPERATIVA
PESCATORI MOTOPESCHERECCI
Via E. Vanoni, 4
60125 ANCONA
Cod. Fisc. e Part. IVA 00094550423

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli



Validità prorogata fino al 31/07/2024 ai sensi dell'art. 1° comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 5 bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

23 FEB. 2023

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 20/08/20 al n° 161 serie A con l'esazione di euro 706,00

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

di occupare un'area demaniale marittima di complessivi mq. 6.570,00 situata nel Comune di Ancona e precisamente nei pressi della banchina n. 18 del porto di Ancona, catastalmente individuato al foglio 6 particella 976, allo scopo di mantenere uno scalo di alaggio di mq. 6.570,00 e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2018 = € 3.620,16 (dal 01/08/2018 al 31/12/2018, salvo conguaglio)

Canone dovuto anno 2019 = € 8.895,45 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019, salvo conguaglio)

Canone dovuto anno 2020 = € 8.828,70 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 01/08/2018 al 31/07/2022.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico

o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Il concessionario dovrà, ai fini della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori, provvedere all'individuazione ed all'attuazione di tutte le necessarie misure di prevenzione e tutela a fronte delle potenziali interferenze ravvisabili, in dipendenza delle attività svolte nell'area demaniale in concessione, verso la circostante operatività portuale.
- 11) Lo svolgimento delle attività dovrà avvenire con l'adozione delle misure atte ad impedire, in qualsiasi circostanza, pregiudizi nei confronti della pubblica incolumità, oltre che nel pieno rispetto di tutte le disposizioni legislative vigenti, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di tutela ambientale, della salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di sicurezza doganale e polizia marittima.
- 12) Il concessionario dovrà garantire la fruizione dello scalo di alaggio da parte della generalità dell'utenza portuale, previa rimozione di qualsiasi ostacolo/impedimento ivi insistente.
- 13) Il canone applicato è stato determinato secondo il Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 Legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 - Articolo 2 Cantieristica, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 14) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006, ove dovuto.
- 15) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

COOPERATIVA
PESCATORI MOTOPESCHERECCHI
Via E. Vanoni, 4
60125 ANCONA

Cod. Fisc. e Part. IVA 00094550423